FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI DI CAMBIO
(Sezione della Corporazione Sindacale del Commercio)
Sedi Federali:
Firenze - Genova - Milano - Napoli - Roma - Torino - Trieste
Sede Centrale: ROMA, PALAZZO DELLA BORSA - Piazza di Pietra

NORME ED USI DI BORSA

ROMA
TIPOGRAFIA DITTA G. OLIVIERI

1923

FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI DI CAMBIO
(Sezione della Corporazione Sindacale del Commercio)
Sedi Federali:
Firenze - Genova - Milano - Napoli - Roma - Torino - Trieste
Sede Centrale: ROMA, PALAZZO DELLA BORSA - Piazza di Pietra

NORME ED USI DI BORSA

ROMA
TIPOGRAFIA DITTA G. OLIVIERI

1923

Napoli, Dicembre 1923.

Mi perviene in buon punto la " Raccolta di norme e usi delle Borse Italiane ", a cura di cotesta Federazione, mentre ero intento a ricercare attraverso un particolareggiato studio sulla tecnica delle operazioni borsistiche la possibilità di coordinarle in un regime unico che ne consentisse la funzione in armonia col carattere di universalità cui tende ormai indubbiamente il traffico in generale, e quello dei valori in particolare.

Non credo invero di errare affermando che la Borsa, come l'Istituto che non soltanto rispecchia bensì conduce la circolazione nel senso più esteso della parola, non possa non essere lo esponente più perfetto della compagine che dei vari mercati tende a fare sotto moltissimi aspetti un vero e proprio mercato mondiale.

È al certo incontrastabile tendenza dei nostri tempi quella di creare, attraverso i contatti fra le genti, organismi concentrici adatti a raccogliere concomitanti energie fronteggianti pericoli ed eccessi di una concorrenza che travolga ogni proporzionale equilibrio fra la produzione e il collocamento.

Le opinioni dottrinali e le sanzioni legislative che vogliono a tanto opporsi sono destinate a venir fiaccate dalla collettività degli interessi che ormai sovrapponesi a quello individualismo che fu carattere originario e lungamente prevalente nel movimento degli affari, recalcitrante o sfuggente a regole economiche di insieme.

Intanto le singole autonomie hanno efficace potenzialità di azione, in quanto fatalmente si ricollegano e si assettano su di una piattaforma universale in cui tende a disperdersi la varietà delle cause che provocano i fenomeni economici e i rapporti giuridici.

Or lo Istituto che meglio e più di ogni altro per la sua stessa finalità è chiamato ad essere il precipuo fattore o strumento di questa odierna situazione profondamente diversa da ogni altra che ebbe a precederla, è precisamente la Borsa, integratrice particolare non soltanto della Banca, ma bensì di una operosità della quale fa parte il pubblico intero, indipendentemente da ogni specifica qualità attinente ad esercizi commerciali ed industriali.

La Borsa, come quella che investe valori e merci, ha quindi la più larga sfera di espansione fra tutti gli organismi ed i congegni che sono i gangli del traffico, non esclusa la Banca, la cui azione il più delle volte deve, se non subire, uniformarsi a quella della Borsa, che, lo ripeto ancora, è la compenetrazione direttiva e sintetica più perfetta dello intero moto degli scambi.

Da queste premesse traggo due illazioni: delle quali la prima è che meglio la borsa sarà per esplicare la propria mondiale influenza, quanto minori saranno le diversità delle forme, dei mezzi, in una parola della tecnica.

La seconda è che la tecnica stessa non possa nè debba prescindere dal concorso dello indeclinabile strumento di sì complessa, multiforme e varia operosità quale è la funzione coadiuvatrice della mediazione.

Ed è appunto nei riflessi delle operazioni che hanno a base i listini di Borsa, che la mediazione si profila quale una funzione organicamente cooperatrice, assai meglio di quanto non avvenga per altre forme, come la Commissione, la rappresentanza, gli svariatissimi uffici di agenzie, senserie et similia, che pur sono di ausilio alla più facile e persino possibile effettuazione degli scambi investiti in rapporti contrattuali.

Se davvero si è in presenza di altrettante ramificazioni di un tronco comune, qual'è il mandato, devesi riconoscere che la mediazione perviene a costituire un fattore a tal punto essenziale di una parte precipua del traffico, da non potersene prescindere quanto più larga ed intensa divenga la zona di questo. E ciò risulta tanto più esatto sempre che la mediazione assuma, per ragione degli affari, alla cui conclusione concorra, il vero e proprio carattere di pubblico ufficio, raggiunto il quale, essa in sè assorbe e disperde uno spiccato nesso con lo stesso rapporto fondamentale di mandato.

La compenetrazione, ripeto, imposta da esigenze economiche è a tal punto giuridica ed in tale senso decisivamente trattata, da prestarsi a far fondatamente considerare lo Istituto quale uno strumento autoctono particolarmente chiamato a rendere possibile la effettuazione di una parte predominante degli scambi che si realizzano.

Ed è forse questa la ragione che determina la quasi costante, necessaria cooperazione della

mediazione con la funzione bancaria che sotto un certo aspetto esplica nei rispetti dei valori in sè accentrandoli, un'azione analoga a quella che è propria della produzione nei riguardi delle merci in generale, e si avvale appunto del potente ausilio della mediazione ai fini di un collocamento nel quale entra a far parte il pubblico intero.

È vero che oggidì una nota saliente si è quella di un'aperta tendenza della produzione a sopprimere per quanto possibile lo ausilio di organi intermediari che l'accostino alla richiesta: il commercio di dettaglio se non quello all'ingrosso ne viene in gran parte sacrificato.

Ma ciò non può estendersi alla operosità coadiuvatrice di cui non sarebbe dato affrancarsi ai fini del collocamento diretto, ma che anzi acquista nella pluralità delle sue applicazioni maggiore efficienza, costituendo l'anello che la produzione congiunge alla richiesta. Ed eccelle appunto in questa operosità coadiuvatrice la mediazione pubblica semprechè i valori debbano attraverso il collocamento incanalarsi in tutti gli strati sociali.

Non intendo con queste parole direttamente interloquire nella disputa, forse con soverchio ardore agitantesi fra cotesta Federazione e l'Associazione bancaria, ed avente per oggetto, sia la non esclusività degli agenti di cambio per gli atti inerenti al traffico borsistico dei valori, e sia ancor più particolarmente la funzione delle **grida** ai medesimi tuttora opportunamente commesse per negoziare i valori nel recinto della Borsa.

Mi limito ad affermare come, indipendentemente da una definitiva sanzione di legge su tali punti, non sia per nulla persuasiva la opinione che vorrebbe togliere agli agenti di cambio la qualità di pubblici mediatori, ed ag-

giungerò che anzi, a credere mio. la operosità bancaria si esplicherebbe con maggior rendimento mercè l'ausilio della mediazione, senza che occorresse cumulare con essa la propria.

E sembrami anche esatta la tendenza rivolta ad introdurre nella tecnica operosità della pubblica mediazione, un carattere uniforme rispondente al contributo della Borsa nel traffico dei valori.

Ecco perchè a me pare sia lodevole partito quello della Federazione degli Agenti di Cambio di redigere una formula unica per gli affari da trattarsi e conchiudere nelle varie Borse del Regno conseguendone, non fosse altro, un regime atto ad evitare disparità ed equivoci, che spesso si ripercuotono in controversie e conflitti cui manca un criterio dirimente che sia fondato sulla natura intrinseca e sulla finalità degli affari. Senza dubbio non deve ritenersi che per sè stesso questo testo unico di norme ed usi abbia forza di sanzione alla stregua di quanto accaderebbe per usi e consuetudini locali e prevalenti su usi e consuetudini generali. A parte che gli uni e le altre escludono ogni privata coercizione od imposizione, è fuori dubbio che il loro riconoscimento e la efficace proclamazione non possano spettare alla stessa classe degli agenti di cambio, bensì, almeno per ora, alle sole Camere di Commercio cui la legge ne attribuisce il compito: il che cotesta Federazione medesima ha pur sempre affermato.

Tuttavolta diretta influenza sulla opera delle Camere di Commercio a tal fine rivolta è chiamata appunto ad esercitare la iniziativa della Federazione nella forma del predisposto testo unico. Questo varrà come avviamento nella pratica di costanti norme destinate ad

essere riconosciute quali usi nel significato legislativo della parola.

Il testo redatto dalla Federazione avrà cosí raggiunto l'utile fine che si propone nello interesse della sana speculazione di Borsa e nei rispetti della quale sarà dato alla pubblica mediazione di esplicare la integratrice funzione che le spetta. E tanto penso senza dar soverchio peso al rilievo cui taluno ricorre che alcuna persona addetta alla mediazione sia spesso condotta ad operare fuori i limiti di quella a mezzo di una preordinata incettazione di valori di cui si avvale nello intento di raggiungere la propria utilità, eccitando oscillazioni che non sarebbero lo effetto delle concause, siano pur molteplici, che legittimamente quelle determinano.

Le deviazioni, e se vuolsi, le irregolarità non offuscano la fisionomia economica e giuridica della mediazione e non alterano i servigi che la stessa, come tale, svolge nello interesse degli affari.

Prof. ALBERTO MARGHIERI

*E' noto come il vigente Codice di Commercio Italiano attribuisca così rilevante importanza agli usi mercantili, da costituirne la principale fonte di diritto dopo le leggi commerciali: dice infatti l'art 1°: « in materia di com-
« mercio si osservano le leggi commercia-
« li; ove queste non dispongano si os-
« servano gli usi mercantili; gli usi lo-
« cali o speciali prevalgono agli usi ge-
« nerali. In mancanza si applica il di-
« ritto civile. »*

Nel sistema delle fonti nel nostro diritto commerciale questo concetto di preminenza delle consuetudini è riconfermato anche nel progetto preliminare pel nuovo codice predisposto dalla Commissione Ministeriale lo scorso anno: dice al riguardo infatti il Presidente della Commissione Prof. Cesare Vivante che gli usi commerciali « hanno dato in Italia, nonostante la difficoltà di provare la loro esistenza, anche in questi anni di esperienza, utili risultati, col fornire alcune regole di diritto che molto

opportunamente hanno rimosso delle regole troppo rigide del Codice Civile. Mercè la loro influenza il sistema legislativo acquista la forza dinamica di adeguarsi progressivamente alle mutevoli esigenze della realtà » (1).

Non è qui luogo di una lunga dissertazione teorica sugli usi mercantili, per i quali esiste una abbondantissima bibliografia di dottrina e di giurisprudenza, antica e recente, che ne illustra lo sviluppo e la portata nel nostro sistema giuridico.

Basti qui riassuntivamente ricordare che gli usi hanno nel diritto commerciale una importanza particolarissima, perchè ne seguano l'origine, ne definiscono l'indole, e lo seguono nella sua evoluzione.

Gli usi commerciali nacquero e si perfezionarono in Italia ove furono primieramente codificati nei vari statuti corporatizi dei tempi più floridi del nostro commercio.

La dottrina differenzia gli usi, o norme legali e fonti di diritto vere e proprie, delle consuetudini, o pratiche:

---

(1) *Commissione Ministeriale per la riforma della Legislazione Commerciale — progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio, Ulrico Hoëpli Milano 1922 pag 202.*

individuali di carattere interpretativo: la dottrina e la giurisprudenza stabiliscono dei requisiti essenziali per l'esistenza e il riconoscimento di un uso, e cioè la ripetizione del compimento di un atto da parte di diverse persone in modo uniforme, e la diuturnità e la continuità di tale ripetizione per lungo tempo, nonchè la legittimità dell'atto stesso.

Il Codice, la dottrina e la giurisprudenza distinguono gli usi generali, locali e speciali, fissandone l'ordine di precedenza ed indicando quale uso generale quello che è comune a tutto un territorio o a tutto il commercio in genere, quale uso locale quello che è particolare ad una determinata località più o meno estesa, uso speciale quello che è particolare di una determinata materia o ramo di commercio.

Circa la prova giuridica degli usi non vi è concordia nella dottrina, ed è logico, poichè vi sono vari modi e limiti diversi di considerare l'efficacia degli usi da parte delle varie magistrature; senza addentrarci affatto nell'esame della prova dell'uso, ci limitiamo ad esprimere questo fervido voto che nella interpretazione e nella validità degli usi medesimi tutti i magistrati più si rivolgano ai principi di giustizia del di-

ritto vivente che a quelli cristallizzati nei Codici (2)

E' inutile spiegare i modi di estinzione degli usi poichè nella nostra materia questi continuamente si evolvono per modo che si tratta per noi di una continua elaborazione e di un sempre crescente perfezionamento anzichè di una fine degli usi.

Il sistema legislativo italiano attribuisce alle Camere di Commercio e Industria il compito di compilare e rivedere periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto (art. 5 lettera D. legge 20 Marzo 1910 N. 121): il regolamento per l'applicazione della legge sulle Camere di Commercio stabilisce che la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali da parte delle Camere di Commercio debba essere riveduta ogni decennio e che le raccolte e le revisioni vengano comunicate al Ministero dell'Economia Nazionale. Questo infatti si occupa con diligente alacrità della importantissima materia degli usi commerciali d'Italia.

---

(2) *Prof. Lorenzo Mossa — Studi sugli usi commerciali — Rivista del Diritto Commerciale — Parte I 1922.*

Per quanto concerne gli usi di Borsa l'unica raccolta sistematica compilata in conformità alle suddette disposizioni è quella approvata nel giugno del 1912 dalla Camera di Commercio di Milano, per iniziativa della Deputazione di Borsa, del Sindacato degli A. di C. e del Consiglio di Vigilanza della Stanza di compensazione di quella Città in quell'epoca.

Altre norme consuetudinarie di Borsa sono scritte in raccolte generiche di altre Camere di Commercio: altre ancora sono riportate nei singoli regolamenti speciali delle varie Borse del Regno, ed altre infine si riscontrano in avvisi pubblicati in ogni epoca dalle varie Autorità sovraintendenti le Borse.

Questa situazione alquanto caotica delle regole consuetudinarie per le contrattazioni di Borsa nei vari centri del Regno, nettamente contrastante con le nuove discipline legislative e regolamentari sulle Borse, sui mediatori e sulle tasse per i contratti di Borsa in Italia, coordinate nella legge 20 marzo 1913 n. 272 e nel Regolamento n. 1068 del 4 agosto dello stesso anno, ci ha persuasi di fare la nostra Federazione Nazionale iniziatrice di una raccolta sistematica ed organica di tutte le norme e gli usi vigenti presso le varie Borse:

fu precipuo intento della Federazione di secondare in tal modo, con questa raccolta, che è più un aiuto ed una guida interpretativa e completiva della legge che non un dettato di disposizioni nuove e tanto meno contrastanti alla legge stessa, lo spirito informatore della legislazione del 1913, che volle coordinato con uniformità di indirizzo e di intenti l'ordinamento di tutti i mercati dei valori d'Italia, regolati da un'unica disciplina.

Nell'accingerci al non facile e delicato compito fu gran cura della Federazione di compiere le più larghe indagini perchè la raccolta di usi riuscisse il più possibile completa, e non certo perfetta, data la natura della vita mercantile di Borsa, soggetta a continui per quanto non sempre percettibili mutamenti.

Esaurito un preliminare lavoro di spoglio di antichi e recenti documenti, fu predisposto un primo testo che venne distribuito larghissimamente ad Enti ed a personalità autorevolî del mondo finanziario e della dottrina giuridica commerciale, proseguendo poi nelle indagini mediante referendum pubblico a mezzo del periodico ufficiale della Federazione, la Rivista di Economia Fi-

nanziaria: infatti nei numeri di febbraio, marzo ed aprile 1922 della Rivista federale, la Presidenza della Federazione — con il valido aiuto del Collega Rag. Cav. Alessandro Vimercati che ci fu prezioso collaboratore -- pubblicò, in tre puntate, la prima raccolta di norme e consuetudini di Borsa: molti furono i graditi consensi che incontrammo e gli utili consigli che ci vennero suggeriti da Autorità, Enti liberi, colleghi ed altri professionisti, e siamo ben lieti ed onorati di citare qui innanzitutto l'ambitissimo consenso inviatoci dai Ministeri dell'Industria e del Tesoro.

Nel numero di luglio della Rivista Federale pubblicammo un nuovo testo delle norme ed usi di Borsa che poi fu nel successivo ottobre oggetto di definitiva ed esauriente discussione da parte del Consiglio Generale della Federazione, che approvò il testo di 53 articoli che abbiamo l'onore di dare presentemente alle stampe.

Un importantissimo rilievo dobbiamo fare e cioè che questa Presidenza — con l'approvazione del Consiglio Generale del marzo passato -- dà corso alla presente pubblicazione della Raccolta di Norme ed usi di Borsa senza allegarvi (come era nei testi preliminari)

la formula per il “ Contratto tipo „ di Borsa.

Le ragioni del “ Contratto tipo „ *trovano riscontro negli stessi concetti che inspirarono il legislatore alla unificazione legislativa e la Federazione alla unificazione consuetudinaria delle norme regolatrici delle Borse italiane.*

Dato poi il carattere sindacale della nostra Federazione oggi più che mai rinsaldato dalla adesione alle Corporazioni Sindacali Nazionali, il “ contratto tipo „ diventa una necessità per sanzionare definitivamente nella pratica realtà della vita borsistica italiana fondamentali regole positive uniformi per tutte le piazze, cosicchè nel quadro completo del Codice, della legge e del regolamento, particolari, della norma e dell'uso, scritti, lo svolgersi delle transazioni mercantili di Borsa trovi un esatto e sempre uguale indirizzo, mirando all'unico e molto elevato intento di rendere al massimo grado improbabili le contestazioni, nel comune interesse dei professionisti e della clientela e quindi nell'interesse generale.

In pari tempo il “ contratto tipo „ impone una disciplina, logica ed opportuna insieme, che darà indubbiamente i migliori frutti, rafforzando l'esercizio

del pubblico mediatorato di Borsa, rialzandone e migliorandone il prestigio ed imponendone ovunque il giusto e doveroso rispetto.

Poichè peraltro il logico e naturale punto di riferimento del " contratto tipo „ è e deve essere particolarmente sulle norme ed usi di Borsa, così ritenemmo conveniente dividere in due tempi la pubblicazione degli usi e l'adozione della formula unica di contratto tipo, in modo che quando la nostra raccolta sarà nel volger del tempo divenuta di generale consenso nei nostri mercati dei valori, potremo applicare il " contratto tipo „ con un modulo per i contratti a contanti e a termine, ed altro per i contratti di riporto: la nostra fatica avrà allora ottenuto il suo scopo finale e la Federazione avrà il convincimento di avere compiuto opera utile ai mercati ed alla Nazione.

Sarà così anche di molto facilitato il compito alle Camere di Commercio, alle quali la legge riserva la facoltà di codificare per iscritto gli usi mercantili; nè intende la Federazione con questo suo lavoro di invadere menomamente il campo delle Camere di Commercio, sia perchè, se uguali possono essere gli intenti, diversa ne è la capacità giuridica, sia per-

chè le singole Camere di Commercio hanno svolto come poterono il loro compito, assai difficile per la materia di Borsa, forzatamente ristretta alla loro competenza territoriale: mentre la Federazione — essendo una organizzazione nazionale — ha inteso con la presente sua opera di recare il modesto contributo della sua esperienza all'interesse di tutte le Borse d'Italia.

La Federazione confida che il Governo, le superiori Autorità, i colleghi tutti, la Magistratura, ed i professionisti, vorranno riconoscere nella semplicità delle disposizioni da noi coordinate e nel loro relativamente esiguo numero, la pratica bontà dell'iniziativa, la quale ha per iscopo non già di avvincere la clientela in norme rigide e coartatrici, che potrebbero inutilmente ed ingiustamente spaventare, ma di far loro accettare di buon grado una linea giuridica regolare ed uniforme nella disciplina delle contrattazioni.

Il Presidente
RENATO SACERDOTI

Il Direttore Generale
MARIO ANGIOLINI

Raccolta di norme ed usi delle Borse Italiane a cura della Federazione Nazionale Agenti di Cambio.

CAPO I.

Ordini di Borsa.

Art. 1.

La decisione di contestazioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione di ordini di Borsa affidati ad un Agente di Cambio, spetta al Presidente del Sindacato o a chi ne fa le veci.

Art. 2.

Qualsiasi contestazione in merito all'esecuzione di ordini deve essere proposta prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno in cui il cliente deve aver ricevuto l'avviso di esecuzione dell'ordine.

Art. 3.

L'esecuzione di un ordine dato senza indicazione di prezzo, ed *al meglio*, importa che l'acquisto e la vendita abbia luogo se possibile, senza limite di prezzo, e nella riunione per la quale l'ordine è dato.

Art. 4.

L'esecuzione di un ordine dato *curando*, può aver luogo durante la riunione di Borsa, per la quale è dato, nel momento e nei modi che l'esecutore ritiene più opportuni.

Art. 5.

Per un ordine dato *débordant* un prezzo determinato, l'operazione può essere eseguita nei quantitativi possibili e solo quando nello svolgersi della Borsa il prezzo ha raggiunto quello indicato nell'ordine.

Art. 6.

Gli ordini di acquisto e di vendita dati senza specifica indicazione di validità, si intendono validi per la sola successiva riunione di Borsa.

Art. 7.

La liquidazione del contratto *a contanti*, è immediata: la materiale consegna e il ritiro dei titoli contro danaro può aver luogo anche entro il giorno successivo a quello del contratto.

Art. 8.

Nei contratti *contanti a giorni* la consegna o il ritiro dei titoli contro danaro può aver luogo nel termine massimo di sette giorni successivi a quello del contratto.

Art. 9.

L'ordine *valido revoca* rimane in vigore fino al suo annullamento da parte del mandante; la revoca deve essere comunicata a tempo, e cioè prima che l'operazione sia iniziata; in tal caso la revoca si intende per la parte non eseguita.

Gli ordini a revoca per operazioni a termine rimangono validi sino a tutto il giorno della risposta dei premi: quelli per operazioni a contanti, sino all'ultima riunione del mese, compresa.

Art. 10.

Gli ordini telegrafici sono validi per la Borsa nella quale sono dati e ricevuti.

L'ordine *risposta sollecita d'urgenza* è valido non più di un'ora:

L'ordine *urgenza immediata* oppure *volando* o simili, ha la validità massima di 15 minuti.

I termini decorrono dal momento in cui l'ordine è ricevuto.

Art. 11.

L'ordine dato *in apertura* deve essere eseguito possibilmente durante il primo quarto d'ora di Borsa; l'ordine *in chiusura* deve essere eseguito possibilmente durante l'ultimo quarto d'ora di Borsa.

Art. 12.

L'ordine di acquisto o di vendita ad un prezzo *circa* può essere eseguito a prezzo su-

periore o inferiore a quello dell'ordine, entro i seguenti limiti:

rendite, consolidati e prestiti Lire 0,10
obbligazioni » 1,—

azioni di valore corrente	sino a	L.		50	L. 0,50 (1)
» » »	da L.	50	a L.	100	» 1,—
» » »	»	100	a »	500	» 2,—
» » »	»	500	a »	1000	» 3,—
» » »	»	1000	a »	1500	» 5,—
» » »	oltre		»	1500	» 10,—

Il *piccolo circa* è la metà, il *largo circa* è il doppio del *circa*.

Capo II.

Regolarità titoli.

Art. 13.

I titoli vanno consegnati uniti al regolare foglio cedole, salvo soltanto quando le cedole siano esaurite e non siano ancora in circolazione i titoli regolarizzati.

Art. 14.

I titoli non regolari devono essere sostituiti al più presto con altri regolari della stessa specie.

---

(1) Trieste:

azioni di valore corrente	sino a	L.		100	L. 1,—
» » »	da L.	100	L.	500	» 2,—
» » »	»	500	»	1000	» 3,—
» » »	»	1000	»	1500	» 5,—
» » »	»	1500	»	3000	» 10,—
» » »	»	3000	»	5000	» 20,—
» » »	»	5000	»	10000	» 40,—
» » »	oltre		»	10000	» 60,—

Il venditore è sempre responsabile degli eventuali danni derivanti dalla irregolarità dei titoli: in tal caso le parti possono concordare speciali compensi.

Art. 15.

I titoli nuovi o certificati provvisori al portatore, pareggiati in tutto (diritti ed oneri) ai titoli definitivi, devono essere accettati come quelli già in circolazione, purchè nei tagli d'uso.

Art. 16.

Le spese di trapasso dei titoli nominativi sono a carico del venditore, eccezion fatta per le azioni Banca d'Italia (2).

Capo III.

Prezzi di contrattazioni.

Art. 17.

Tutti i titoli si trattano e si valutano *tel quel*, comprendendo cioè nel prezzo la cedola in corso, esigibile; il listino ufficiale indica la cedola scaduta segnando il *prezzo ex*.

Il listino indica pure i titoli eccezionalmente trattati *più interessi*.

---

(2) Sulla piazza di Trieste si usa invece (salvo patto speciale) dividere tali spese per metà al compratore e per metà al venditore.

Art. 18.

I titoli non ammessi a quotazione ufficiale si trattano e si valutano comprendendo nel prezzo la cedola sino alla vigilia del giorno in cui essa è pagabile.

Art. 19.

L'importo di cedole, premi, rimborsi, interessi, ecc., maturati ed esigibili nel corso di un contratto a termine, spetta al compratore: tale importo è pagato alla scadenza del contratto.

Art. 20.

I titoli non completamente liberati si trattano e si valutano indicando il prezzo meno il non versato.

Art. 21.

I titoli con cedole arretrate non pagate o non pagabili si trattano e si valutano comprendendo nel prezzo tali cedole, che devono essere sempre allegate al titolo.

Art. 22.

Nel prezzo dei titoli trattati *più interessi* non si comprendono quelli maturati: essi decorrono a favore del venditore sino al giorno,

stabilito per la consegna dei titoli al compratore, ovvero, — se tale data non è determinata — sino al giorno successivo a quello della scadenza del contratto.

Art. 23.

Gli interessi di cui al precedente articolo sono calcolati sulla base dell'anno commerciale computando i mesi interi per 30 giorni.

CAPO IV.

Garanzie contrattuali.

Art. 24.

Le Associazioni patrimoniali fra gli Agenti di Cambio di Genova, Milano, Roma e Torino, sono responsabili pecunariamente — sino alla concorrenza del deposito cauzionale di L. 100000. — nel caso di insolvenza di un Agente di Cambio inscritto ad una delle accennate Associazioni.

Art. 25.

L'Agente di Cambio ha diritto di chiedere al cliente, prima di eseguire qualsiasi operazione di Borsa, una garanzia (in danaro, in valori, o in firme) commisurata alla qualità ed al prezzo dei titoli da contrattare.

Tale garanzia — con la condizione *a mantenersi* — deve rimanere invariata per tutta

la durata dei rapporti contrattuali: qualora essa venga comunque minorata, per oltre metà del suo valore, ed il cliente preavvisato non provveda a reintegrarla, l'Agente può di pieno diritto liquidare l'operazione ed anche l'ammontare della garanzia.

Art. 26.

Il preavviso al cliente, di cui al precedente articolo, deve essere dato per telegramma o lettera raccomandata all'ultimo indirizzo dal cliente medesimo reso noto ed alle condizioni di cui all'art. 36.

Art. 27.

La garanzia data per una operazione serve pure per tutte le altre in corso fra gli stessi contraenti.

Capo V.

Sistemazione contratti.

Art. 28.

Il cliente non socio della Stanza di compensazione deve consegnare i valori contrattati a fine mese e dovuti in liquidazione, almeno il giorno che precede la liquidazione medesima.

La consegna dei valori dovuti al cliente, potrà avvenire anche il giorno seguente la liquidazione presso la Stanza.

Art. 29.

L'Agente di Cambio ha diritto di liquidare — a' sensi di legge — la posizione del cliente, dandogliene contemporaneo avviso, quando questi non abbia ottemperato ai suoi obblighi nei termini di cui all'articolo precedente.

Art. 30.

L'ordine di consegnare valori contro denaro o viceversa (compenso o assegno) si intende sempre salvo buon fine dell'operazione, ed è eseguito a tutto rischio del mandante.

Capo VI.

Riporti.

Art. 31.

Nei contratti di riporto le istruzioni del cliente devono pervenire al più tardi entro il giorno che precede quello dei riporti.

L'Agente di Cambio é sempre libero di effettuare o meno il riporto, previo tempestivo avviso al cliente.

Art. 32.

I contratti di riporto non ancora perfezionati a' sensi del primo capoverso dell'art. 73 cod. com., non hanno corso in caso d'insolvenza del contraente, anche se sono stati scambiati i relativi foglietti bollati.

Art. 33.

Tutti i benefici e gli oneri inerenti a titoli dati a riporto (cedole, premi, rimborsi, sorteggi, opzioni, ecc.) sono a vantaggio o a carico del datore a riporto.

Art. 34.

Salvo patto contrario gli interessi sui riporti sono pagati posticipatamente.

CAPO VII.

Mediazione supplementare.

Art. 35.

L'Agente di Cambio che agisca a sensi dell'art. 31 cod. comm. può esigere un compenso speciale dal cliente per il quale ha assunto responsabilità: tale compenso non potrà superare il limite massimo del doppio della mediazione - oltre la mediazione stessa - e può essere compreso nel prezzo di esecuzione.

CAPO VII.

Corrispondenza

Art. 36.

L'Agente di Cambio non è responsabile per disguidi o ritardi nelle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, come pure per errori nei telegrammi, inerenti a contratti di Borsa.

Capo VIII.

Opzioni

Art. 37.

Il compratore che intende esercitare una opzione che si verifica nel corso di un contratto a termine o di riporto per determinati titoli, deve avvertirne il venditore almeno due giorni prima del termine fissato per l'opzione medesima.

Il venditore deve aderire a tale richiesta, purchè gli siano stati in tempo utile forniti i fondi necessari per la sottoscrizione delle azioni nuove. Il compratore che intenda ritirare subito i titoli nuovi, deve versare anche l'ammontare del valore dell'opzione, calcolato sul prezzo medio stabilito dal Sindacato.

Art. 38.

Il cliente che non dà le necessarie istruzioni circa una opzione in tempo utile, vi rinuncia tacitamente, e l' Agente di Cambio potrà vendere per conto del medesimo i diritti di opzione al meglio.

Art. 39.

Il compratore di *diritti di opzione* deve pagarne il prezzo in base al numero dei titoli vecchi, e non giá in base al numero dei nuovi che si ottengono in seguito all'opzione medesima.

Capo IX.

Conti di liquidazione

Art. 40.

I conti di liquidazione inviati al cliente si intendono approvati, anche tacitamente, quando il cliente non reclami entro otto giorni dalla data di invio del conto medesimo.

Nel caso quindi di mancata eccezione o di sistemazione delle differenze, il conto di liquidazione si ritiene accettato (salvo materiali errori di conteggio).

Capo X.

Contratti a premio

Art. 41.

L'Agente di Cambio che non riceve istruzioni dal cliente alla data della risposta in un contratto a premio, si regolerà nel miglior interesse del cliente medesimo, dandone comunicazione al Sindacato.

Art. 42.

Il compratore a premio che dà la risposta in tempo utile, ha facoltà di ritirare i titoli in tutto o in parte, purchè nei quantitativi regolari d'uso.

Art. 43.

Il prezzo di un titolo in caso di opzione antecedente il giorno della risposta premi, è ragguagliato al prezzo del titolo optato, meno il valore dell'opzione pubblicato dal Sindacato.

Il premio rimane invariato.

Art. 44.

L'importo dei premi è esigibile in liquidazione di fine mese.

Capo XI.

Estrazioni

Art. 45.

Nei contratti di titoli soggetti ad estrazione, quando questa avviene nel corso del contratto, ogni effetto derivante (oneri e diritti) deve attribuirsi al compratore.

Il venditore deve quindi rilasciare la distinta numerica dei titoli contrattati.

Art. 46.

Il venditore deve sostituire con titoli non estratti quelli che anche dopo la liquidazione risultano estratti, previa identificazione dei titoli medesimi.

Art. 47.

Il termine massimo, per l'esercizio del diritto di rivendicazione nei contratti di titoli riscontrati estratti, è di un anno dalla loro consegna.

Capo XII.

Cambi.

Art. 48.

Gli chéques si trattano *prezzi a vista;* le cambiali a scadenza si trattano prezzi a vista *meno* gli sconti ufficiali vigenti sulla piazza ove lo chéque è pagabile.

Art. 49.

Il preavviso negli affari di cambi a termine con facoltà di consegna o ritiro a piacere di uno dei contraenti, è di due giorni consecutivi non calcolando i festivi: tale preavviso è valido se dato per iscritto prima o durante la riunione di Borsa.

Art. 50.

I contratti di cambi per consegna a piacere di uno dei contraenti, che scadono a fine mese, e non eseguiti anticipatamente a sensi dell'articolo precedente, si regolano come i normali contratti di cambi a fine mese, e cioè con versamenti simultanei il giorno di liquidazione, ed a prezzo *tel quel.*

Art. 51.

Il preavviso di cui all'art. 49. nei contratti di cambi da eseguirsi tra due date predeterminate, puo essere notificato solo a partire dal giorno in cui entra in vigore il contratto.

Capo XIII.

Insolvenze.

Art. 52.

Tutte le liquidazioni dipendenti da inosservanza di patti contrattuali, devono essere - in relazione all'art. 44 della legge 20 marzo 1913 N. 272 - deferite al Sindacato di Borsa.

Art. 53.

Una insolvenza di Borsa è notoria ad ogni effetto, oltre ai casi di legge ed in mancanza di elementi positivi di fatto, quando è dichiarata per iscritto anche da un solo creditore, con la controfirma — a sensi dell'art. 366 cod. civ. — di quattro persone, che non abbiano rapporti di interesse e di dipendenza col dichiarante.

Una dichiarazione scritta della Stanza di Compensazione alla Deputazione di Borsa, può validamente sostituire il suaccennato atto di notorietà.